

391. Legge 19 aprile 1942 n. 517. Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.

Questa legge è stata pubblicata in GU 28 maggio 1942 n. 126. è entrata in vigore il 12 giugno 1942. ed è stata abrogata dal decreto legge 20 gennaio 1944 n. 25 (convertito dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie speciale n. 82).

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1. E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo ad italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrare o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.

2. Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrono o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.

Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

3. E' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali scientifiche ed artistiche e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio post sincronizzazione, personale artistico, tecnico amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.

4. Per i film da importare dall'estero l'Ente nazionale importazione pellicole estere (ENAIPE), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 404 sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero, l'acquisto dei film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.

A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate da elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.

Gli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministro della cultura popolare nell'accordare o meno ai film importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con regio decreto legge 21 settembre 1923, n. 3287.

5. Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà nominata una commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori o di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.

Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovrà essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Tali elenchi sono pubblici.

6. Ai componenti della commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art. 63 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

7. Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 10.000.